



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Erasmus+

**LIBERATORIA STUDENTI/STUDENTESSE IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE
ERASMUS TRAINEESHIP CALL 2023**

Il/La sottoscritto/a
Codice fiscale
Iscritto/a presso il Dipartimento/Centro
con riferimento alla richiesta di avvio della mobilità internazionale nell'ambito del programma Erasmus per Studio per cui è stato selezionato/a per l'a.a. 2023/2024, ferma restando la copertura assicurativa predisposta dall'Ateneo in relazione agli infortuni e alla responsabilità civile, dichiara sotto la propria responsabilità:

- a. di aver preso visione del documento "[Scheda informativa per studenti e studentesse UniTO outgoing](#)" pubblicato sul portale di Ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - [Erasmus Traineeship](#);
- b. di essere consapevole che la mobilità è comunque subordinata all'accettazione dell'Istituto Partner e che l'accettazione potrebbe subire modifiche in considerazione di eventuali situazioni emergenziali;
- c. di tenersi costantemente aggiornata/o e di osservare eventuali norme per la prevenzione e la gestione di eventuali situazioni emergenziali e, in particolare, di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nel paese di destinazione per chi arriva dall'Italia (o dal paese di domicilio attuale) e per chi rientra in Italia dal paese ospitante (i.e. eventuale certificato vaccinale e/o esito negativo di un test COVID-19 per l'ingresso nel paese, eventuali vaccinazioni/profilassi richieste dal paese ospitante, eventuale modulistica/form online richiesti per l'ingresso nel paese ospitante);
- d. di seguire scrupolosamente le disposizioni dell'Istituto Ospitante, anche in relazione ad eventuali misure di contenimento del COVID-19 e/o di gestione di emergenze di varia natura che potrebbero verificarsi, di aver preso visione e di accettare le condizioni di erogazione dei servizi presso l'Università/Ente di destinazione, quali le modalità di svolgimento della didattica on-line, l'eventuale mancato accesso ai servizi di base come alloggi universitari e mense, eventuale obbligo di stipula di coperture assicurative integrative, ecc.;
- e. di essere consapevole dei disagi e dei rischi, oltre a quelli strettamente sanitari, che possono insorgere a causa di eventuali situazioni emergenziali e/o dovuti a circostanze intrinseche al paese di destinazione, quali calamità naturali e/o eventuali conflitti interni e/o esterni al paese di destinazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano: quarantena, trasporto, alloggiamento, limitazioni di accesso alle strutture dell'Ateneo/Istituto ospitante, eventuale ottenimento del visto qualora richiesto dal paese di destinazione, eventuali limitazioni nell'accesso ai servizi di base (i.e. corrente elettrica) in alcune destinazioni;
- f. di assumere impegno formale, in caso di stipula di polizza assicurativa privata, a verificare le condizioni previste anche in riferimento all'emergenza sanitaria COVID-19 e ad eventuali specifici requisiti previsti dal paese ospitante;



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Erasmus+

g. di sollevare l'Università degli Studi di Torino da ogni responsabilità connessa a eventuali costi sostenuti per le circostanze sopra elencate e per gli eventuali imprevisti legati all'interruzione/annullamento della mobilità per ragioni legate ad emergenze di varia natura e di essere consapevole che non sono previsti rimborsi per eventuali costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza delle misure che potranno essere adottate, anche senza preavviso, da parte dei Ministeri competenti italiani o dei Paesi di destinazione e/o dai vettori di trasporto (compagnie aeree, ferrovie, mezzi pubblici urbani ed extra-urbani).

DATA E LUOGO..... FIRMA.....



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Erasmus+

**ACCORDO PER LA MOBILITÀ
ERASMUS TRAINEESHIP CALL 2023
nell'ambito del
Programma Erasmus+**

Versione 01 del 10/01/2024

L'Università degli Studi di Torino, Via Verdi, 8 – 10124 Torino, Tel. +39.011.6704425 – Email: internationalexchange@unito.it, di seguito denominata **“Università”**, rappresentata ai fini del presente Accordo dalla Direttrice della Direzione Innovazione e Internazionalizzazione:

Il/la **“Partecipante”** della borsa Erasmus Traineeship CALL 2023:

Cognome Nome

Nato a Prov. il

Nazionalità Codice Fiscale

Residente a Prov. CAP

Indirizzo

Tel. Cell. Matricola.....

E-mail istituzionale

TIPOLOGIA TIROCINIO:

☐ TIROCINIO CURRICOLARE (TIPOLOGIA A):

- tirocinio curricolare che prevede un riconoscimento di crediti formativi (CFU) in carriera utile al conseguimento del titolo;
- tirocinio nell'ambito del corso di dottorato o della scuola di specializzazione

☐ TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE (TIPOLOGIA B):

- tirocinio volontario (crediti sovrannumerari o senza riconoscimento);
- tirocinio svolto post-laurea o al termine del dottorato (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo).

Vincitore/vincitrice della borsa per la mobilità **Erasmus Traineeship** per un totale di **mesi**:



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Erasmus+

Periodo previsto di tirocinio all'estero: dal (gg/mm/aaaa) al
.....(gg/mm/aaaa)

Impresa/Ente estero ospitante

Indirizzo

Città..... paese

HANNO CONCORDATO,

quali parti integranti di questo Accordo le condizioni seguenti e gli allegati che costituiscono parte integrante del presente Accordo:

All. 1 – [Learning Agreement for Traineeships](#)

All. 2 – Condizioni generali

All. 3 – [Carta dello studente Erasmus](#) (scaricabile al percorso sul portale di Ateneo www.unito.it - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - [Erasmus Traineeship](#))

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 - SCOPO DEL CONTRIBUTO

1.1 L'Istituto erogherà al Partecipante per i periodi di mobilità all'estero il contributo finanziario proveniente da fondi stanziati dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, dal MUR-Ministero dell'Università e della Ricerca e/o dall'Università di Torino per intraprendere una mobilità Erasmus a fini di Traineeship nell'ambito del Programma Erasmus+.

1.2 Il/la Partecipante accetta il contributo, nell'ammontare specificato all'art. 3.2 e si impegna a portare a termine il tirocinio come descritto nell'All.1.

1.3 Il/la Partecipante dichiara di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente accordo. Qualsiasi modifica o integrazione all'accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale al/alla Partecipante inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail.

1.4 Il/la Partecipante dichiara che l'intera durata del periodo di mobilità prevista dal presente accordo, comprensivo di altri periodi di mobilità eventualmente già effettuati all'estero per studio o per Traineeship/Placement nell'ambito del programma Erasmus+/LLP Erasmus nel corso del medesimo ciclo di studio, non è superiore a 12 mesi per i corsi di studio triennali/magistrali o 24 mesi per i corsi di studio a ciclo



unico. Eventuali periodi di mobilità virtuale, incluse le componenti virtuali delle mobilità *blended*, non rientrano nel computo del numero di mensilità massime previste per ogni ciclo di studio.

1.5 Il/la Partecipante dichiara di non laurearsi e di non sostenere esami presso l'Istituto di appartenenza durante il periodo di mobilità, pena annullamento della mobilità.

1.6 La durata minima del periodo di mobilità è di 60 giorni. È possibile combinare la mobilità all'estero con una componente virtuale, che preveda qualsiasi tipo di attività online che sia rispondente all'obiettivo della mobilità per Traineeship concordata in sede di Learning Agreement for Traineeships. La mobilità all'estero deve comunque rispettare la durata minima prevista da programma (60 giorni), salvo applicazione della clausola di forza maggiore da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.

In caso di mobilità svolta parzialmente all'estero e parzialmente in modalità virtuale la mobilità sarà di tipo *"blended"*. In caso di necessità, potrà essere previsto un periodo di interruzione tra i periodi di mobilità virtuale e all'estero, purché sia rispettata la durata minima della mobilità all'estero e l'attività sia conclusa entro il 31/07/2025.

Si precisa che, in caso di mobilità *blended* è prevista l'erogazione della borsa per il solo periodo di mobilità all'estero e in caso di mobilità esclusivamente virtuale non è prevista l'erogazione di alcuna borsa di mobilità. Come previsto dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, nel caso in cui il/la Partecipante svolga attività a distanza ma presso il paese ospitante, la mobilità sarà considerata come mobilità all'estero e il/la Partecipante avrà quindi diritto a ricevere il contributo spettante.

1.7 Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute alle situazioni emergenziali non consentano al/alla Partecipante di svolgere la mobilità all'estero, sarà eccezionalmente ritenuto eleggibile ai soli fini del riconoscimento delle attività formative anche un periodo di mobilità interamente virtuale. La mobilità esclusivamente virtuale potrà quindi essere riconosciuta in termini di CFU all'interno del piano carriera, nel caso in cui rientri nella tipologia A – tirocinio curriculare o nella tipologia B - tirocinio extra-curriculare volontario con riconoscimento crediti sovrannumerari. Ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del presente accordo, durante il periodo di mobilità "virtuale" al/alla Partecipante non sarà riconosciuto alcun contributo economico.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA MOBILITÀ

2.1 L'accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità.

2.2 Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo successivo all'accettazione del periodo di mobilità da parte del/la beneficiario/a e dovranno concludersi entro e non oltre il 31/07/2025.

2.3 Il periodo di mobilità deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni) e deve essere continuativo. Si precisa che, in caso di mobilità *blended*, la componente all'estero della mobilità dovrà in ogni caso rispettare la durata minima di 2 mesi (60 giorni secondo le modalità di conteggio previste dal programma Erasmus+ ([Calcolatore Agenzia Nazionale Erasmus+](#) disponibile alla pagina [Erasmus Traineeship](#) – Sezione Documenti). Un eventuale periodo di mobilità inferiore alla durata minima prevista sarà ritenuto ammissibile solo a seguito dell'autorizzazione della clausola di forza maggiore da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE all'Ateneo.



2.4 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo e con l'ultimo giorno di mobilità certificati dall'Istituto ospitante, sia essa virtuale o in presenza. Un'eventuale proroga del periodo di tirocinio all'estero deve essere concordata e autorizzata per iscritto sia dall'Impresa/Ente ospitante sia dall'Università di appartenenza. Le autorizzazioni alla proroga devono pervenire alla Sezione Mobilità Internazionale almeno 15 giorni prima della fine del periodo di mobilità previsto dal presente Accordo.

2.5 Il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio per i corsi di studio triennali/magistrali o 24 mesi per i corsi di studio a ciclo unico e deve terminare entro il 31/07/2025.

2.6 Il periodo di proroga autorizzato è finanziato fino ad esaurimento del budget disponibile e per un massimo di 3 mensilità; in caso di mancanza di fondi, la proroga potrà comunque essere approvata ma senza erogazione di contributi aggiuntivi (periodo a "zero-grant").

2.7 In caso di disponibilità di budget, il finanziamento della proroga sarà confermato dalla Sezione Mobilità Internazionale dopo la ricezione delle autorizzazioni al prolungamento. La comunicazione relativa all'eventuale finanziamento della proroga sarà considerata come emendamento unilaterale al presente accordo.

2.8 L'attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di mobilità dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, con l'indicazione del periodo di mobilità svolto all'estero e dell'eventuale periodo di mobilità virtuale svolto dal paese di origine (mobilità all'estero, virtuale o *blended*).

2.9 In caso di tirocinio curricolare, il/la Partecipante deve risultare regolarmente iscritto/a all'Università degli Studi di Torino durante tutto il periodo di mobilità. In caso di tirocinio svolto in qualità di neolaureato/a, la mobilità dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla laurea e dovrà comunque concludersi entro e non oltre il 31/07/2025.

ARTICOLO 3 - FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

3.1 Il/la Partecipante dichiara di accettare la borsa di studio finanziata dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, dal MUR-Ministero dell'Università e della Ricerca e/o dall'Università di Torino.

3.2 Il contributo si compone delle seguenti voci:

A. BORSA MENSILE (importi comunitari), erogata a tutti/e i/le Partecipanti selezionati/e per una mobilità Erasmus Traineeships CALL 2023, sulla base del **PAESE DI DESTINAZIONE** e corrispondente ai seguenti importi:



VOCE A: Importi Borsa mensile comunitaria Erasmus+ for Traineeship	
Paesi di destinazione: PROGRAMME COUNTRIES	Importo VOCE A
GRUPPO 1 costo della vita ALTO: Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia. N.B. in questi rientrano i seguenti Partner Countries: Regno Unito, Confederazione Svizzera, Isole Fær Øer	500,00 euro al mese
GRUPPO 2 costo della vita MEDIO: Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna.	450,00 euro al mese
GRUPPO 3 costo della vita BASSO: Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Turchia, Ungheria.	400,00 euro al mese
Paesi di destinazione: PARTNER COUNTRIES	Importo VOCE A
Tutti i Partner Countries (ad eccezione di Regno Unito, Confederazione Svizzera, Isole Fær Øer che rientrano nel gruppo 1)	700,00 euro al mese

Il/la Partecipante in mobilità verso la Confederazione Svizzera, qualora riceva i contributi della borsa di mobilità direttamente dal Governo Svizzero, non riceverà i contributi relativi alla voce A. Le modalità e tempistiche di erogazione della borsa di mobilità saranno definite dagli Atenei/Enti ospitanti. Qualora il Governo Svizzero non provveda all'erogazione dei contributi a copertura del periodo di mobilità previsto dal presente accordo, l'Istituto erogherà un contributo mensile pari all'importo spettante per i paesi del Gruppo 1.

B. CONTRIBUTO INTEGRATIVO MENSILE PER PARTECIPANTI IN SITUAZIONI ECONOMICHE SVANTAGGIATE e/o CON MINORI OPPORTUNITÀ

Tale contributo, il cui ammontare è definito sulla base della situazione economica o della condizione del/della Partecipante come di seguito specificato, sarà erogato ai/alle Partecipanti che presentano almeno una delle seguenti condizioni:

- valore ISEE e/o ISEE Parificato o PIL pro-capite PPA fino a 50.000,00 euro, sulla base della seguente tabella/distribuzione:



Importo VOCE B - Contributo integrativo Erasmus+ for Traineeship	
VALORE ISEE-PIL pro-capite PPA	Importo mensile VOCE B
ISEE-PIL $\leq$ 13.000 o studenti con minori opportunità	€ 450
13.000 < ISEE-PIL $\leq$ 21.000	€ 400
21.000 < ISEE-PIL $\leq$ 26.000	€ 350
26.000 < ISEE-PIL $\leq$ 30.000	€ 300
30.000 < ISEE-PIL $\leq$ 40.000	€ 200
40.000 < ISEE-PIL $\leq$ 50.000	€ 150
ISEE-PIL > 50.000	€ 0

- b. disabilità il cui grado di invalidità sia pari o superiore al 50%;
- c. status di rifugiato/a;
- d. status di protezione sussidiaria;
- e. status di profughe/i;
- f. status di careleavers (art. 1, comma 250, Legge n. 205 del 2017);
- g. i/le figli/e di beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

Ai fini del calcolo del contributo integrativo, è considerato il valore ISEE e/o ISEE Parificato o PIL pro-capite PPA (per valore PIL pro-capite PPA cfr. [Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2023-24](#) – Allegato A) risultante all'Ateneo per l'a.a. 2023/2024, sulla base del Regolamento tasse e contributi a.a. 2023/2024.

I/Le Partecipanti che ricadono nelle casistiche comprese tra i punti b. e g. sono considerati/e Partecipanti con minori opportunità e sono equiparati/e ai/alle Partecipanti con valore ISEE-PIL inferiore o uguale a 13.000 euro e pertanto ricevono un contributo pari a 450 euro mensili e accedono agli eventuali ulteriori contributi spettanti a coloro con ISEE-PIL inferiore o uguale a 13.000 euro.

I/Le Partecipanti esonerate/i o non tenuti al versamento della contribuzione studentesca sulla base di quanto previsto **dall'art. 3.3 o dall'art. 15 del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2023/2024**, che non rientrano nelle casistiche di minori opportunità sopra citate (punti da b. a g.), per accedere al contributo integrativo VOCE B sono tenuti alla richiesta dell'ISEE/ISEE parificato valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per l'anno 2023 o alla richiesta di avvalersi del valore PIL pro-capite PPA, nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2023/2024.

- C. CONTRIBUTI PER "SPECIAL NEEDS".** È inoltre previsto un contributo comunitario integrativo basato su **costi reali** per la mobilità dei/delle Partecipanti con **disabilità** e/o con **esigenze speciali**. A tale contributo sarà possibile accedere tramite una richiesta specifica sulla base delle modalità e delle tempistiche definite dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. I/Le Partecipanti in possesso di un certificato di invalidità sono



invitati/e a consultare il portale di Ateneo al seguente percorso: www.unito.it – Internazionalità – Studiare e lavorare all'estero – Erasmus+ - [Erasmus+ per persone con disabilità/esigenze speciali](#) e a contattare la Sezione Mobilità Internazionale (internationalexchange@unito.it) per maggiori dettagli.

D. CONTRIBUTI VIAGGIO. L'Istituto prevede il riconoscimento di specifici contributi viaggio, anche al fine di incentivare il trasporto **green** con modalità di viaggio a basso livello di emissioni Co² (quali treno, car sharing, bus). L'erogazione dei contributi di viaggio è vincolata al rispetto di specifiche tipologie di mobilità e di condizioni del/della Partecipante e/o alla tipologia di viaggio intrapreso (*standard/green*), sulla base di quanto di seguito specificato.

Le tipologie di contributo viaggio di seguito indicate **non sono cumulabili fra loro**:

1) TIPOLOGIA 1: TRAVEL GRANT spetta ai/alle Partecipanti che svolgono mobilità verso **PARTNER COUNTRIES** (ad esclusione di mobilità verso Regno Unito, Svizzera e Isole Faroe) e che:

- hanno un valore ISEE e/o PIL compreso **fra 0 e 26.306,25 euro** sulla base dei valori definiti dalle Disposizioni Ministeriali per l'anno 2023.
e/o
- sono in possesso di almeno una delle condizioni richieste per risultare studenti con **minori opportunità** ai sensi dei punti b., c., d., e., f., g. dell'art. 3 – VOCE B.

Per il calcolo della distanza chilometrica e del conseguente importo spettante per il "Travel Grant", viene considerato il valore risultante dal [calcolatore chilometrico Erasmus](#). Ai fini del conteggio della distanza chilometrica per il Travel Grant, come luogo di partenza sarà sempre considerata l'Università degli Studi di Torino.

Il TRAVEL GRANT:

- ❖ è un importo una tantum riconosciuto per un viaggio di andata e ritorno;
- ❖ ha un importo che varia sulla base delle fasce chilometriche individuate a livello comunitario e della tipologia di viaggio ("standard" o "**green**") che si intraprende, come di seguito dettagliato:

1.1 - Travel Grant "Standard"

Rivolto a chi utilizza **mezzi di trasporto standard** (quali voli, ecc.) per raggiungere la propria destinazione Erasmus, con importi variabili sulla base della **seguente tabella**:

Requisiti ed importi TRAVEL GRANT "STANDARD"		
Requisiti dei beneficiari	Fascia chilometrica	Importo Travel Grant Standard
- Mobilità Erasmus Traineeship CALL 2023 verso Partner Countries (no Regno Unito, Svizzera e Isole Faroe) 0=<ISEE-PIL<= 26.306,25 euro* e/o essere Partecipanti con minori opportunità ai sensi dei punti b., c., d., e., f., g. dell'art. 2 – VOCE B *L'importo è fissato annualmente sulla base di Disposizioni Ministeriali	Fra 10 e 99 KM	23 euro
	Fra 100 e 499 KM	180 euro
	Fra 500 e 1999 KM	275 euro
	Fra 2000 e 2999 KM	360 euro
	Fra 3000 e 3999 KM	530 euro
	Fra 4000 e 7999 KM	820 euro
	8000 KM o più	1.500 euro

1.2 - Travel Grant "Green"

È riconosciuto a chi sceglie di utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (quali treno, car sharing, bus, ecc.) al fine di raggiungere la propria destinazione Erasmus. Il contributo Travel Grant "Green" è così costituito:

- Contributo viaggio una tantum a seconda della fascia chilometrica di riferimento, come da tabella di cui sotto;
- una diaria dal valore corrispondente all'importo giornaliero relativo alla borsa mensile (ossia VOCE A/30GG + eventuale VOCE B/30GG= importo diaria spettante). La diaria sarà riconosciuta per ogni giorno di viaggio green (sia di andata sia di ritorno) necessario al fine di raggiungere la meta per un massimo di 4 giorni.

Requisiti dei beneficiari	Fascia chilometrica	Importo Travel Grant Green	Importo diaria
- Mobilità Erasmus Traineeship CALL 2023 verso Partner Countries (no Regno Unito, Svizzera e Isole Faroe) 0=<ISEE-PIL<=26.306,25 euro* e/o essere Partecipanti con minori opportunità ai sensi dei punti b., c., d., e., f., g. dell'art. 2 – VOCE B - intraprendere un viaggio Green per raggiungere la meta Erasmus; - presentare giustificativi spese di viaggio sostenute *L'importo è fissato annualmente sulla base di Disposizioni Ministeriali	Fra 100 e 499 KM	210 euro	VOCE A/30GG + eventuale VOCE B/30GG = importo diaria spettante riconosciuta per ogni giorno di viaggio green (sia di andata sia di ritorno) necessario al fine di raggiungere la meta per un massimo di 4 giorni complessivi.
	Fra 500 e 1999 KM	320 euro	
	Fra 2000 e 2999 KM	410 euro	
	Fra 3000 e 3999 KM	610 euro	



Per accedere al *Travel Grant "Green"* è necessario conservare e presentare i giustificativi delle spese sostenute per comprovare l'effettivo viaggio ecologico. I giustificativi saranno richiesti dalla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale al termine della mobilità.

Il viaggio verrà considerato *"green"* soltanto se la maggioranza della tratta è effettuata con mezzi ecologici.

2) TIPOLOGIA 2: TOP UP TRAVEL GREEN

È erogato ai/alle Partecipanti che intraprendono un viaggio *green* al fine di raggiungere la propria meta e che NON ricevono i contributi "TRAVEL GRANT" di cui alla tipologia 1.

Il contributo **TOP UP Travel Green** è previsto per distanze fino a 4.000 km ed è così costituito:

- Contributo viaggio una tantum pari a euro 50,00;
- una diaria dal valore corrispondente all'importo giornaliero relativo alla borsa mensile (ossia VOCE A/30GG + eventuale VOCE B/30GG= importo diaria spettante). La diaria sarà riconosciuta per ogni giorno di viaggio *green* (sia di andata sia di ritorno) necessario al fine di raggiungere la meta per un massimo di 4 giorni.

Il TOP-UP Travel Green:

- ❖ viene riconosciuto al termine della mobilità Erasmus svolta, soltanto se la maggioranza della tratta è effettuata con mezzi ecologici;
- ❖ viene erogato a seguito della presentazione dei giustificativi delle spese sostenute comprovanti l'effettivo viaggio *green* e il tempo necessario per raggiungere la destinazione.

3.3 L'ammontare del contributo sarà determinato moltiplicando il numero delle mensilità previste all'estero dal presente accordo per l'importo mensile spettante (voce A + eventuale voce B qualora spettante). Al termine della mobilità, l'ammontare del contributo sarà ricalcolato sulla base delle date effettive di inizio e di fine del soggiorno Erasmus svolto all'estero, moltiplicando l'importo giornaliero per la durata della mobilità effettivamente svolta all'estero.

3.4 Ai fini del conteggio del periodo di mobilità, sulla base di quanto previsto dal Programma Erasmus+, i mesi sono considerati da 30 giorni, indipendentemente dalla loro effettiva durata.

3.5 Fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile (60 giorni), in caso di riduzione fino a un numero massimo di 5 giorni del periodo di mobilità indicato nel presente accordo, è previsto un arrotondamento. In tal caso, il periodo sarà conteggiato come interamente realizzato.

3.6 In caso di mobilità svolta in modalità *blended* o interamente virtuale (cfr. artt. 1.6 e 1.7 del presente accordo), durante il periodo di mobilità "virtuale" svolto dal Paese di residenza abituale al/alla Partecipante non sarà riconosciuto alcun contributo. Solo nel caso in cui il/la Partecipante dovesse concludere la mobilità con un periodo di mobilità all'estero, potrà ricevere il relativo contributo spettante per i giorni effettivi di mobilità all'estero. Il/la Partecipante che si reca nel paese ospitante per seguire attività virtuali (del tutto o in parte) può ricevere l'intero contributo come previsto dalla Guida del programma e dalle relative disposizioni nazionali.

3.7 Al termine della mobilità all'estero, *blended* o interamente virtuale, il/la Partecipante deve fornire



prova delle effettive date di inizio e di fine della mobilità, certificate dall'Istituto ospitante con la specifica del periodo di mobilità svolto all'estero e dell'eventuale periodo di mobilità virtuale svolto dal paese di origine, al fine di verificare l'importo effettivamente spettante.

3.8 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal/dalla Partecipante.

3.9 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione Europea.

3.10 Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.9, il contributo finanziario ricevuto dal/dalla Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento incluse le entrate/compensi che il/la Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di tirocinio purché il/la Partecipante svolga e porti a termine le attività previste nel Learning Agreement for Traineeships.

3.11 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il/la Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Eccetto quanto specificato all'articolo 3.5, se il/la Partecipante recede dall'accordo prima del termine previsto dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato. Tuttavia, nel caso in cui il/la Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nel Learning Agreement for Traineeships per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Tali casi devono essere segnalati all'Istituto di appartenenza e accettati dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE che valuterà l'applicazione della clausola di forza maggiore.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1 L'erogazione dei contributi è subordinato alla firma del presente accordo di mobilità da parte del/la partecipante ed è così regolato:

Primo pagamento composto da:

- 100% della VOCE A - borsa mensile per paese di destinazione;
- 100% della VOCE B - contributo integrativo mensile per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate e/o con minori opportunità, se spettante;
- 100% della VOCE D - art. 3 - Tipologia 1.1 "Travel Grant standard", se spettante;

4.2 Per tutti i/le Partecipanti vincitori/vincitrici di borsa Erasmus+ Traineeship, il primo pagamento sarà effettuato sulla base delle tempistiche di ricezione dell'accordo correttamente compilato e firmato tramite la procedura online Google form, ovvero avverrà indicativamente dal 25° giorno del mese nel caso di ricezione dell'accordo da parte della Sezione Mobilità Internazionale entro il 1° giorno lavorativo dello stesso mese; per gli accordi ricevuti dal 2° giorno lavorativo in poi, il pagamento avverrà a partire dal giorno 25 del mese successivo.

Questa tempistica non vale per i mesi di agosto, dicembre e gennaio, per i quali il pagamento avviene comunque nel mese successivo.

4.3 Al termine della mobilità e della chiusura amministrativa dell'Erasmus Traineeship, nel caso sia stato svolto un viaggio *green* per raggiungere la destinazione Erasmus, previa presentazione e verifica dell'ammissibilità dei giustificativi di spesa attestanti l'effettiva realizzazione del "viaggio ecologico", sarà erogata:

- l'eventuale quota relativa alla differenza tra l'importo del Travel Grant Standard già erogato e l'importo spettante per il Travel Grant Green
oppure
- il TOP-UP "Travel Green".

4.4 I pagamenti saranno fatti tramite accredito su Conto corrente bancario italiano/europeo o Bancoposta, personalmente intestato o cointestato al/alla Partecipante, al Codice IBAN indicato di seguito:

Codice IBAN[illegible]

BIC/SWIFT _____ (BIC/SWIFT solo in caso di conto corrente non italiano)

ARTICOLO 5 - CAUSE DI NON EROGAZIONE E RESTITUZIONE DELLA BORSA

5.1 Il periodo di mobilità all'estero deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni), al di sotto dei quali il/la Partecipante è tenuto alla restituzione dell'intero importo erogato.

5.2 Il/la Partecipante che, per propria volontà o per necessità, sia costretto/a a rientrare anzitempo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'accordo, sarà tenuto/a alla restituzione dell'importo non spettante, calcolato sulla base delle modalità indicate all'art. 3.

5.3 Il/la Partecipante accetta di effettuare il rimborso integrale del contributo in caso di:

- mobilità all'estero inferiore ai due mesi (60 giorni - secondo le modalità di conteggio indicate all'art. 3.4), salvo applicazione della clausola della causa di forza maggiore prevista dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE;
- rinuncia alla mobilità;
- inosservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo;
- rescissione del presente accordo;
- mancata presentazione della documentazione relativa al periodo di mobilità secondo quanto indicato all'art. 8 del presente accordo.
- mobilità svolta in modalità interamente virtuale dal paese di origine

5.4 Il/la Partecipante accetta di effettuare il rimborso parziale del contributo in caso di riduzione del periodo all'estero rispetto a quanto previsto da accordo (restituzione di un importo corrispondente al numero di



giorni non effettuati all'estero, previo rispetto della durata minima di 60 giorni).

5.5 Nel caso in cui il/la Partecipante dovesse svolgere parte della mobilità all'estero e parte della mobilità nel paese di origine (modalità *blended*), dovrà restituire il contributo per i soli giorni di mobilità svolti dal paese di origine. Nel caso in cui il/la Partecipante, invece, svolga attività a distanza ma presso il paese ospitante, la mobilità sarà considerata come mobilità all'estero e il/la Partecipante non dovrà quindi restituire nessun importo.

5.6 In caso di tirocinio curriculare (tipologia di mobilità A), il mancato riconoscimento di crediti in carriera entro 90 giorni dal termine del periodo di mobilità per motivi imputabili al candidato comporterà la restituzione del contributo integrativo per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate e/o per minori opportunità (voce B).

5.7 In caso di restituzione, l'Università degli Studi di Torino determinerà l'importo da restituire, le tempistiche e le modalità per effettuare il versamento all'Ateneo.

5.8 Ove applicabile, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi vigente, qualora il/la Partecipante non proceda alla restituzione dell'importo richiesto entro le tempistiche comunicate dall'Istituto, sarà disposto il blocco carriera.

ARTICOLO 6 - ASSICURAZIONE

6.1 Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di Traineeship, sono previste diverse modalità rispetto all'assicurazione di responsabilità civile (copertura dei danni causati dal/dalla Partecipante negli ambienti di lavoro) e alla tutela assicurativa degli infortuni sul lavoro correlati all'espletamento dell'attività di tirocinio prevista dal presente Accordo, sulle quali il/la Partecipante è tenuto ad informarsi prima dello svolgimento del periodo di mobilità.

6.2 In ogni caso il/la Partecipante, anche durante il periodo di permanenza all'estero (comprensivo di eventuale proroga autorizzata), mantiene la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché la copertura infortuni dell'Università di Torino relativamente all'espletamento dell'attività di tirocinio prevista dal presente Accordo, sulla base dei contratti stipulati dall'Ateneo con le compagnie di assicurazioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul portale al percorso www.unito.it «Università e Lavoro» Tutela, sicurezza e salute» [Assicurazioni](#)
Il/la Partecipante è tenuto ad attivarsi autonomamente per eventuali coperture assicurative integrative, rispetto a quanto sopra indicato.

6.3 Nel caso di una mobilità presso uno degli Stati membri dell'UE, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera, solitamente una copertura assicurativa sanitaria base è fornita dal servizio sanitario nazionale tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. Per chi si recasse in questi Paesi, è quindi raccomandata la stipula di un'assicurazione integrativa privata. Il/la vincitore/vincitrice non comunitario/a, anche se in possesso di TEAM, non gode di analoga copertura sanitaria al di fuori dell'Italia. I/Le Partecipanti dovranno pertanto sottoscrivere una



polizza sanitaria in forma privata.

6.4 Nel caso di una mobilità al di fuori dei Paesi sopracitati, il/la vincitore/vincitrice è tenuto/a ad informarsi sui requisiti previsti per l'assicurazione sanitaria nel paese ospitante e dovrà stipulare adeguata assicurazione privata che abbia i requisiti per il soggiorno nel paese, secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti in loco, e che preveda un'adeguata copertura assicurativa soprattutto in caso di necessità di specifico intervento medico.

6.5 Il/la vincitore/vincitrice si impegna inoltre a verificare le condizioni previste anche in riferimento alle situazioni emergenziali in atto.

ARTICOLO 7 - SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE

7.1 Il presente articolo è applicabile solo alle/ai Partecipanti che hanno ricevuto il link di accesso al portale Online Linguistic Support (OLS), o analogo applicativo di formazione supporto linguistico della Commissione Europea, tramite l'Istituto o il portale OLS.

7.2 La/il Partecipante è tenuta/o ad effettuare una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima della mobilità in una delle lingue di studio/formazione del paese di destinazione messe a disposizione sul portale OLS. Nel caso in cui non dovesse essere possibile sottoporsi alla verifica online, la/il Partecipante dovrà informarne tempestivamente l'Istituto. Ulteriori indicazioni saranno fornite non appena rese disponibili dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE all'Ateneo.

ARTICOLO 8 - DOCUMENTAZIONE FINALE

8.1 Entro 30 giorni dopo il termine della mobilità, il/la Partecipante deve consegnare alla Sezione Mobilità Internazionale il Learning Agreement for Traineeships - sezione "After the mobility".

La documentazione dovrà essere consegnata alla Sezione Mobilità Internazionale secondo le modalità indicate nel documento Procedura Erasmus Traineeship Call 2023 pubblicato sul portale di ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - [Erasmus Traineeship](#) - Istruzioni per la mobilità call 2023.

8.2 In caso di riconoscimento in carriera, è richiesto l'invio via e-mail del Modulo di Richiesta di riconoscimento CFU, debitamente compilato per le parti di competenza, alla Sezione Mobilità Internazionale (internationalexchange@unito.it).

8.3 Il/la Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo relativo alla mobilità (EU SURVEY) debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione.

8.4 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al/alla Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.



ARTICOLO 9 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

9.1 L'Istituto concorda con il/la Partecipante un programma di tirocinio chiaramente definito prima che il/la Partecipante si rechi all'estero (*Learning Agreement for Traineeships*). Al termine del periodo di mobilità, l'Impresa ospitante deve rilasciare al/alla Partecipante un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo di mobilità svolto all'estero e dell'eventuale periodo di mobilità virtuale dal paese di origine (mobilità all'estero, virtuale o *blended*), nonché una nota con una breve descrizione dell'attività svolta, utilizzando la sezione "After the Mobility" del *Learning Agreement for Traineeships* ("Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise").

9.2 L'Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente accordo e delle procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà al/alla Partecipante il completo riconoscimento accademico dell'eventuale tirocinio curricolare e/o sovrannumerario effettuato presso l'Impresa ospitante a fronte della presentazione della documentazione di cui all'art. 8 e della verifica della correttezza della stessa. Il riconoscimento potrà essere negato solo se il/la Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall'Impresa ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento.

9.3 Nel caso in cui eventuali situazioni di emergenza non consentano al/alla Partecipante di completare la mobilità con un periodo di mobilità all'estero, sarà eccezionalmente ritenuto eleggibile ai fini del riconoscimento delle attività formative anche un periodo di mobilità interamente virtuale. La mobilità esclusivamente virtuale potrà quindi essere riconosciuta in termini di CFU all'interno del piano carriera, nel caso in cui rientri nella tipologia A – tirocinio curricolare e nella tipologia B – tirocinio volontario con riconoscimento crediti sovrannumerari.

9.4 Il/la Partecipante, nel caso in cui non sia un/a neolaureato/a, non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all'estero e dell'ottenimento del relativo riconoscimento in carriera dell'attività svolta.

ARTICOLO 10 - MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO

10.1 L'Istituto potrà apportare eventuali modifiche al presente accordo in conformità con eventuali aggiornamenti di normativa del Programma Erasmus+ o diverse indicazioni relative a eventuali situazioni di emergenza.

10.2 Le eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto. Le parti non sono vincolate da accordi verbali.

ARTICOLO 11 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

11.1 Il presente accordo è disciplinato dalla Legge italiana.

11.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il/la Partecipante in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.



ALLEGATO II - CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il/la Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo (senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile), l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il/la Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica. Se il/la Partecipante risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato come indicato nell'art. 5.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del/della Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal/dalla Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata della mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite all'Istituto di appartenenza.

Articolo 3: Tutela dei dati

3.1 L'Università degli Studi di Torino applica quanto previsto in materia dal Regolamento UE 2016/679. Il conferimento dei dati personali dei partecipanti è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini del corretto espletamento delle procedure di selezione. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'Università degli Studi di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpdp@unito.it. L'Ateneo si avvale per il perfezionamento delle procedure concorsuali di eventuali fornitori designati responsabili esterni e dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni "in cloud" di Google).

3.2 I partecipanti possono fare valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento), come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell'Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: "diritti privacy" al seguente indirizzo e-mail: internationalexchange@unito.it. Gli interessati (i soggetti a cui si riferiscono i dati) che ritengono che il trattamento dei dati sia stato effettuato in violazione del regolamento privacy europeo hanno il diritto di presentare, nei casi previsti, il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (per informazioni: www.garanteprivacy.it). Si informa



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Erasmus+

che, ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.lgs. 33/2013), i dati del/della Partecipante (nome e cognome) potranno essere pubblicati online sul Portale di Ateneo e potranno essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. I dati relativi ai partecipanti potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo illimitato.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.

Il/la Partecipante

Cognome

Nome

Firma

Per l'Università

Dott.ssa Elisa Rosso, Direttrice della Direzione
Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*